

Sig. Pietro Serbassi
FAST FERROVIE
Segreteria Nazionale

Roma, 9 agosto 2013

Oggetto: Vostra Comunicazione del 8 agosto 2013

Con riferimento all'oggetto si comunica quanto segue.

- L'articolo 16 allegato 2A del CCL NTV punto c) della Disciplina Speciale per il Personale di Macchina e di Bordo cui fate riferimento stabilisce che "In caso di Riposo Fuori dal Distretto di Assegnazione la somma della prestazione giornaliera antecedente e di quella seguente il riposo stesso non potrà eccedere le 18 ore.
- Il punto i) del medesimo articolo, Termine del Servizio, stabilisce al secondo capoverso inoltre che "In caso di ritardi dovuti alla circolazione dei treni, l'azienda provvederà alla sostituzione del personale entro due ore oltre il termine della prestazione lavorativa giornaliera programmata e comunque non oltre due ore dal termine della prestazione giornaliera massima definita dal presente contratto presso la prima stazione dove l'azienda effettua servizio viaggiatori", elevando di fatto il termine di cui al primo punto da 18 ore a 20 ore.

La Vostra Organizzazione è perfettamente a conoscenza dell'impianto normativo riportato nel CCL NTV, avendo avuto tempo sufficiente per leggerlo e valutarne i contenuti (una settimana ulteriore). Preme ricordare difatti che il Contratto sottoscritto con le altre Organizzazioni Sindacali in data 25 luglio 2011, è stato da Voi siglato in data 1 agosto 2011 dopo pressanti sollecitazioni pervenute alla Scrivente.

Troviamo quindi illogico e inopportuno il documento inviatoci.

Distinti Saluti.


Adriano Tomaro
Direttore per il Personale